

Codice A1601A

D.D. 24 aprile 2019, n. 261

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43. Progetto: "Locazione complesso immobiliare Cascina Pascolo Inferiore". Comune: Revello (CN). Proponente: Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT1160041 "Boschi e Colonie di Chiroterri di Staffarda".**

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO CHE

in data 12/06/2018 (prot. n.15996/A16.01) è pervenuta, al Settore Biodiversità e Aree Naturali, la comunicazione da parte dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso riguardante l'intenzione di pubblicare un avviso pubblico per la locazione e valorizzazione del complesso immobiliare in oggetto con relativo accorpamento di terreni a diversa vocazione e destinazione d'uso;

a seguito del sopralluogo congiunto avvenuto in data 03/07/2018 il Settore scrivente ha inviato una nota di sintesi (prot. n. 18609/A16.01) nella quale venivano evidenziate le principali criticità riscontrate sulla base della documentazione allora disponibile e di quanto osservato;

a seguito della pubblicazione e provvisoria aggiudicazione del bando, in data 22/02/2019 (prot. n. 5215/A16.00) è pervenuta la richiesta di attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza da parte dell'Ente di Gestione;

a tal fine, è seguita l'attivazione, da parte del Settore scrivente, di Arpa Piemonte per il supporto tecnico-scientifico alla valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 46 della l.r. 19/09;

in data 26/03/2019 si è svolto un sopralluogo congiunto tra il Settore scrivente, Arpa Piemonte e l'Ente di Gestione;

in data 08/04/2019 (prot. 9131/A16.01) è pervenuto al Settore scrivente il contributo tecnico di Arpa Piemonte.

Il progetto prevede la ristrutturazione del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato "Cascina Pascolo inferiore", parte del quale verrà destinato ad attività di educazione ambientale, e la messa a coltura/gestione attiva di terreni attualmente non concessi in affitto da parte dell'Ente di Gestione.

In merito ai terreni da gestire, estesi su circa 134 ha, la carta inserita nella relazione d'incidenza specifica l'attuale destinazione e l'intervento previsto, come sintetizzabile nella tabella che segue:

Tipo intervento	Superficie (ha)	Uso attuale
Taglio di sgombero e nuovo impianto di pioppeto	8,63	Pioppeto
Impianto di pioppeto ex novo	4,10	Ex coltivi in successione naturale
Taglio di sgombero e conversione a prato cespugliato per produzione di foraggio e nocciole	14,41	Pioppeto invecchiato con insediamento rinnovazione naturale
Taglio di sgombero e successivo accompagnamento verso il bosco planiziale	2,51	Filare di pioppo e pioppeto invecchiato con insediamento rinnovazione naturale
Taglio di sgombero e successivo accompagnamento verso il bosco planiziale	1,01	Impianto di pino strobo

Rinaturazione con impianto di bosco planiziale	1,31	Ex pioppeto
Gestione forestale	89,40	Bosco planiziale
Gestione attiva degli habitat presenti	11,70	Ex coltivi in successione naturale e piccole zone umide

Per le particelle costituite da ex coltivi (part. 7-9), è previsto l'impianto di pioppi per un turno (10-11 anni) seguito dalla conversione a prato-pascoli o pascoli cespugliati.

Tutti gli interventi saranno realizzati dal soggetto privato individuato dal proponente a seguito di bando pubblico.

L'intervento si colloca all'interno del SIC IT1164100 "Boschi e Colonie di Chiroterri di Staffarda", esteso per circa 665 ha e caratterizzato dalla presenza di aree agricole a pascolo tradizionale, seminativi, prati stabili e pioppeti maturi con presenza di sottobosco e rinnovazione farnia, con notevoli aree boscate (querco-carpineti), filari e risorgive a scorrimento libero su fondo naturale tipici di un'agricoltura tradizionale. Relativamente agli aspetti faunistici, al suo interno sono segnalate quindici specie di uccelli inserite nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" (di seguito D.U.), ovvero *Alcedo atthis*, *Ardea purpurea*, *Ciconia ciconia*, *C. nigra*, *Circus aeruginosus*, *C. cyaneus*, *Coracias garrulus*, *Dryocopus martius*, *Egretta garzetta*, *Grus grus*, *Lanius collurio*, *Himantopus himantopus*, *Nycticorax nycticorax*, *Perdix perdix (subsp. italica)* e *Philomachus pugnax*.

Oltre a ciò, si segnala la presenza di numerose specie inserite negli allegati della Direttiva 92/43/CEE (di seguito D.H.): *Lucanus cervus* (Allegato II) e *Vertigo moulisiana* (Allegato II) tra gli invertebrati, *Triturus carnifex* (Allegati II e IV) tra gli anfibi ed i chiroterri, tutti inclusi negli Allegati II e IV della D.H., *Myotis emarginatus*, *M. blythii* (dei quali l'abbazia di Staffarda ospita una delle più cospicue colonie riproduttive note per il Piemonte) e *M. myotis*. Il sito comprende inoltre diversi habitat di interesse comunitario inclusi nell'Allegato I della D.H., tra i quali figurano il 9160 "Querceti di farnia o rovere del *Carpinion betuli*" e il 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*".

#### PREMESSO INOLTRE CHE

gli habitat forestali afferenti ai Querco-carpineti presenti nel Sito e nella pianura limitrofa sono resi intrinsecamente vulnerabili a causa di numerose pressioni, soprattutto in ordine alla frammentazione e isolamento delle aree boscate, all'esiguità delle superfici ed alla pressione da parte dell'attività agricola. In tale contesto, "la dimensione del bosco rappresenta un fattore determinante per la sua stessa conservazione, nonché per quella delle specie che lo abitano" (cfr. "Quaderni habitat" - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

i Querco-carpineti per cui è stato individuato il Sito, dal punto di vista dell'estensione, risultano attualmente inferiori al limite minimo definito per le MDA (*Minimum Dynamic Area*) al di sotto del quale "si eleverebbero fortemente i rischi di estinzione locale" ed il bosco perderebbe la capacità di riequilibrarsi autonomamente e in tempi idonei, anche in considerazione dell'isolamento tra i nuclei principali presenti;

tenuto conto della limitata estensione dei nuclei boscati afferenti l'habitat "9160" presenti nel Sito, delle pressioni cui sono soggetti, dello stato di conservazione, della loro frammentazione e, dunque, delle criticità derivanti da tali aspetti in ordine alla loro conservazione, alla luce anche della proprietà pubblica delle aree, si ritiene necessaria una gestione orientata a incrementare la superficie occupata da tali habitat di interesse comunitario assecondando le dinamiche naturali già in atto e, contestualmente, potenziando o ripristinando le connessioni ecologiche tra i popolamenti presenti, anche attraverso la costituzione di fasce boscate;

conservazione e ricostituzione della funzione bioecologica, composizione e struttura del querco-carpineto per assicurare il mantenimento della biodiversità (floristica e faunistica), con

dinamica favorevole alla farnia, anche con rinfoltimenti artificiali, riduzione dell'isolamento e della pressione sul bosco da parte dell'attività agricola e contenimento/eradicazione di specie alloctone invasive, si ritiene debbano essere i pilastri alla base di una gestione sostenibile degli habitat riferibili ai Quercio-carpineti "9160/91F0" così come evidenziato anche da altri strumenti di pianificazione forestale (Piano Forestale Territoriale) e/o riguardanti Siti individuati per analoghi habitat (cfr. Piano di Gestione della ZSC "Bosco del Merlino);

#### CONSIDERATO CHE

la documentazione presentata dal proponente è, nel complesso, piuttosto lacunosa, come rilevato anche nel contributo tecnico di Arpa Piemonte, in particolare per quanto attiene gli aspetti vegetazionali. Manca infatti una carta degli habitat e la caratterizzazione degli ambienti è estremamente sommaria e non consente di ricondurre le cenosi potenzialmente di maggior interesse conservazionistico agli habitat inclusi nell'Allegato I della D.H., in particolare per quanto attiene quelle genericamente indicate come "zone umide" e "bosco planiziale". Così anche in merito agli impianti di pioppo con età superiore al consueto turno commerciale e in stato di abbandono colturale (aree 5 e 8), i quali sono attualmente da considerarsi "bosco" secondo le vigenti definizioni di cui all'art. 3 della l.r. 4/2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*", alla luce delle caratteristiche stazionali oggettivamente presenti. Si rileva, inoltre, che i dati naturalistici presenti nella banca dati trasmessa dall'Ente, non sono stati integrati con rilievi *ad hoc* nelle aree interessate dal progetto e, dunque, non possono ritenersi esaustivi al fine di valutare il reale valore ecologico delle aree in progetto. In ultimo, si rileva che alla relazione d'incidenza non è stata allegata la documentazione tecnica di progetto presentata dalla ditta aggiudicataria del Bando;

per quanto riguarda le aree numerate con n. 1-7-9 nella relazione d'incidenza, queste sono rappresentate da ex-coltivi ormai invasi e costituiti da un mosaico di vegetazione erbacea e di macchie o esemplari isolati di cespugli, anche spinosi, o alberi di piccole/medie dimensioni di specie caratteristiche dell'area. Tali aree sono caratterizzate da una elevata eterogeneità ambientale in quanto occupate da ambienti ecotonali, peraltro piuttosto residuali nell'area del SIC, con caratteristiche tali da renderli idonei ad ospitare molte specie anche ornitiche di particolare interesse conservazionistico legate ad ambienti aperti come *Lanius collurio*, specie inclusa sia nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" che nella Lista rossa dei vertebrati italiani, con lo status di "Vulnerabile", la cui popolazione mostra, a livello nazionale, un trend in decremento sia sul breve che sul lungo periodo e la cui presenza è confermata anche dai dati presenti nella Banca Dati dell'Ente di Gestione (inviati in data 1/4/19). Tali aree, inoltre, costituiscono verosimilmente aree di foraggiamento per la chiroterofauna;

in merito alle c.d. "zone umide" citate nella documentazione per le aree 1 e 9 si rileva che la succitata Banca Dati indica, relativamente all'area n. 1, la presenza di specie incluse nell'Allegato IV della Direttiva "Habitat" e non riportate nel formulario standard del SIC, quali *Lindernia procumbens*, *Hyla intermedia* e *Rana dalmatina*. Considerate l'ubicazione e le caratteristiche delle aree n. 1 e 9, non è possibile escludere l'idoneità ambientale anche per l'area n. 9 ad ospitare le succitate specie in assenza di approfondimenti circa la caratterizzazione della stessa. In ogni caso, la conversione a pioppeto dell'area n. 9 riguarderebbe, secondo quanto indicato nella relazione d'incidenza, solo la parte a nord del tracciato interpodereale escludendo la porzione di zona umida. La parte sud della medesima particella, invece, sarebbe oggetto di non meglio specificati "interventi di gestione attiva" dell'habitat di zona umida mentre nulla viene indicato per la zona a sud-ovest caratterizzata dalla presenza di una porzione di alneto, come verificato durante il sopralluogo del 26/03 u.s. In assenza di indagini specifiche, inoltre, si evidenzia come gli ambienti aperti con le caratteristiche delle suddette aree (1-7-9), rivestano un elevato valore ecologico come habitat di molte specie di interesse comunitario o inserite in liste rosse, con particolare riferimento ad avifauna, anfibi, rettili e lepidotteri;

per l'area n. 16, si rileva che la banca dati fornita dall'Ente riporta la presenza di siti di riproduzione di anfibi nonché di entità appartenenti alla flora alloctona invasiva. Risulta opportuno che, nella fase

di esecuzione degli interventi previsti (impianto pioppeto e, a fine turno, interventi di rinaturazione) siano prese tutte le necessarie misure finalizzate a non compromettere i siti di riproduzione e limitare la diffusione delle specie esotiche;

con riferimento alle aree n. 5 e 8 riportate nella relazione d'incidenza, si evidenzia che queste sono costituite per la maggior parte, come sopra riportato, da un soprassuolo a destinazione forestale ai sensi di legge ed i pioppeti presenti e in stato di abbandono colturale, derivano dalla trasformazione di preesistenti aree boscate, come si evince dall'analisi dei fotogrammi relativi al volo GAI del 1954 effettuata da Arpa Piemonte. Con particolare riferimento all'area n. 8 ed alla porzione nord dell'area n. 5 (a monte del canale presente a circa metà dell'appezzamento), si rileva come la presenza diffusa di uno strato più o meno denso di rinnovazione affermata di *Quercus robur* (che ha raggiunto in molti casi altezze di 3-4 metri e diametri di 10 cm o più, accompagnato talora da tappeti di *Molinia arundinacea*), dimostri come sia già in atto la successione di queste formazioni verso il querco-carpineti, del quale allo stato attuale si ritiene rappresentino stadi iniziali. Considerata, quindi, la necessità di attribuire a tali superfici una classificazione del bosco di neoformazione presente sotto il pioppeto secondo le Categorie forestali del Piemonte, e considerate le specie prevalenti, dette superfici risultano afferibili ai querceti nella loro variante d'invasione. Anche in corenza con quanto indicato dalla tabella 1 dell'Allegato A al vigente Regolamento forestale (D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii.), tali formazioni risultano riconducibili all'habitat 9160 di "Natura 2000". In merito alle succitate superfici non si ritiene, dunque, condivisibile la valutazione effettuata dal proponente circa l'assenza di incidenze negative determinate da quanto in progetto su tali ambienti; in merito alle superfici indicate nel Formulario Standard del Sito come afferenti all'habitat "9160" (115 ha), premesso che il dato è stato fornito dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, si rileva come questo sia superiore a quanto indicato per i Querco-carpineti nella medesima area dalla Carta Forestale del Piemonte - aggiornamento 2016 (circa 100 ha). Pur in assenza del dato geografico relativo alla precisa localizzazione dell'habitat fornito dall'Ente, considerando l'assenza nel Sito di altre superfici boscate riferibili a tali formazioni, se ne deduce che parte delle formazioni presenti nelle suddette aree (n. 1-5-7-8-9) siano già state ricondotte all'habitat 9160 dall'Ente stesso e, come tali, siano classificate nei documenti ufficiali dell'Unione Europea in riferimento al SIC in oggetto;

per l'area n. 4, definita nella relazione d'incidenza come "pioppeto e bosco d'invasione" senza ulteriori descrizioni delle condizioni attuali, la situazione potrebbe essere non dissimile da quella sopra descritta per le aree n. 5-8. Per tale area è prevista la rinaturazione, previo sgombero del pioppeto, senza ulteriori indicazioni circa le modalità con cui si intende procedere, posto che il taglio dei pioppi su tutta la superficie potrebbe verosimilmente apportare ingenti danni alla vegetazione affermata del piano dominato;

per quanto riguarda le aree n. 12 e la parte sud della n. 5, queste sono costituite da un pioppeto in parte in attualità di coltura (area 12) ed in parte (area 5-parte sud) in stato di abbandono colturale, ma senza rinnovazione affermata sottostante (quindi non definibile "bosco" ai sensi di legge) o con invasione di arbusti e *Robinia pseudoacacia*. Tali formazioni rappresentano un'area di potenziale espansione dell'habitat 9160;

in merito alla gestione dei popolamenti forestali, costituiti in massima parte da querco-carpineti inquadrabili nei relativi ambienti inclusi nell'Allegato I della D.H. ("9160" e/o "91F0"), non è chiaro se la gestione selvicolturale ordinaria avverrà unicamente attraverso il diritto di "legnatico" o se, invece, sarà totalmente in capo al proponente. In virtù delle condizioni in cui vegetano i popolamenti e della loro eterogeneità interna osservati durante il sopralluogo, è opportuno evidenziare come la mera conformità agli obblighi ed ai divieti previsti dalle *Misure di Conservazione* di eventuali interventi potrebbe non essere sufficiente a garantire il mantenimento e, in prospettiva, l'incremento di alcune caratteristiche (in particolare frequenza di grandi alberi, dotazione e tipo di necromassa legnosa, disponibilità di microambienti, composizione e struttura) importanti per salvaguardare la funzionalità degli ecosistemi forestali e la loro biodiversità. Al contempo, occorre garantire adeguati livelli di idoneità ambientale per alcune specie animali di

particolare interesse conservazionistico, tra cui si può citare *Lucanus cervus*, entità inserita nell'Allegato II della D.H. che figura nell'elenco faunistico a corredo della documentazione predisposta dal proponente e indicata nel formulario standard. A questo proposito, si ritiene sarebbe stata opportuna una caratterizzazione preliminare dei descrittori sopra citati, propedeutica alla pianificazione e definizione degli indirizzi gestionali ed utile a monitorare nel tempo gli effetti di eventuali utilizzazioni. A tal fine si ritiene opportuno che l'Ente di Gestione stabilisca la programmazione degli interventi forestali fornendo precise indicazioni circa la loro esecuzione nel caso in cui non sia svolta direttamente dall'Ente stesso;

tutte le operazioni di sgombero della componente a pioppeto sulle superfici per le quali è previsto l'accompagnamento all'evoluzione del bosco, si ritiene debbano essere condotte apportando meno danni possibili allo strato dominato costituito dalla rinnovazione naturale affermata, nonché valutando attentamente la presenza di alberi utilizzata da specie animali tutelate, con particolare riferimento ai grandi alberi senescenti (compresi i pioppi stramaturi). A tal fine, si ritiene opportuno che la rimozione dei pioppi presenti sia realizzata in maniera puntuale e solo qualora si rendesse necessario per creare idonee condizioni di illuminazione o per aprire buche destinate ad eventuali sottoimpianti o rinfoltimenti, procedendo in alternativa alla cercinatura di singoli esemplari o di piccoli gruppi di pioppo al fine di creare le necessarie condizioni per un miglior sviluppo dello strato dominato e, al contempo, incrementare la quantità di necromassa legnosa, rilasciando integralmente quella già presente;

dal punto di vista del contenimento delle specie esotiche invasive, le attività indicate nella documentazione si ritiene non siano realisticamente perseguibili unicamente attraverso la concessione dell'uso di "legnatico" al soggetto locatario, ma debbano necessariamente prevedere la predisposizione di specifici progetti con l'individuazione di risorse e tempi, con particolare riferimento alla gestione di *Prunus serotina* (entità inclusa nelle *Black List* della flora esotica invasiva approvate con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017) nell'area indicata con il numero 3, dove, in base a quanto osservato nel corso del sopralluogo sopra menzionato, la specie sembra in espansione anche grazie alle condizioni determinate dall'ultima utilizzazione;

si osserva, infine, come la scelta di convertire alcune aree a non meglio definiti "prati, prato-pascoli o prati cespugliati" in coerenza con il dettato dell'art. 18 delle Misure di Conservazione generali, avrebbe dovuto essere corredata da approfondimenti finalizzati a valutare la possibilità di ricostituire, attraverso interventi mirati di restauro ecologico, prati stabili inquadrabili all'interno dell'habitat incluso nell'Allegato I della D.H. "6510 - *Praterie magre da fieno*", attualmente non segnalato per il SIC, eventualmente anche attraverso l'utilizzo del c.d. "fiorume" raccolto da prati donatori idonei allo scopo (stante il rispetto della normativa vigente in materia).

Alla luce delle motivazioni esposte ed in virtù del principio comunitario di precauzione, si ritengono necessarie alcune prescrizioni finalizzate a garantire la tutela delle componenti ambientali per le quali il SIC IT1160041 "Boschi e Colonie di Chiroterri di Staffarda" è stato istituito e a rendere conforme il progetto "Locazione complesso immobiliare Cascina Pascolo Inf." con le necessità di salvaguardia degli habitat e delle specie presenti nel Sito, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

## VISTA

la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” (modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016) consultabili all’indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000>;

la D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017, "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale", consultabile all’indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specie-esotiche-black-list-regionali>;

la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";

il contributo tecnico di Arpa Piemonte pervenuto in data 08/04/2019 (prot. 9131/A16.01);

la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 08 marzo 2019 prot. n. 6361/A16.00.A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 22 aprile 2019, limite temporale che è stato necessario superare in virtù della particolare complessità dell’istanza in oggetto;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d’Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

#### *determina*

di escludere, per le motivazioni indicate in premessa e per quanto riportato nella documentazione presentata, il progetto “Locazione complesso immobiliare Cascina Pascolo Inferiore” nel comune di Revello (CN) proposto dall’Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso e ricadente nel SIC IT1160041 "Boschi e Colonie di Chirotteri di Staffarda" dalla fase di Valutazione di Incidenza appropriata e di esprimere giudizio positivo di valutazione di incidenza a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti gli interventi in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016, che si intendono qui integralmente richiamate, e a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) l’intervento di conversione a pioppeto dell’area individuata con il n. 7 nella documentazione non dovrà essere eseguito;
- b) non dovranno essere realizzati gli interventi previsti sull’area n. 8 e sulla porzione settentrionale dell’area n. 5 (con riferimento all’elemento idrico indicato nella Base cartografica di riferimento per la Regione Piemonte "BDTRE"), le quali dovranno essere oggetto di rinaturazione assecondando le dinamiche naturali già in atto;
- c) la sostituzione del filare di pioppo previsto sull’area numero 2, dovrà avvenire con la creazione di una fascia tampone, realizzata con specie autoctone arboree e arbustive, di ampiezza adeguata;

- d) gli interventi di cui ai punti b) e c), così come quelli previsti sull'area numero 4, dovranno essere condotti in modo da evitare danni all'eventuale strato dominato costituito dalla rinnovazione naturale affermata. Lo sgombero del soprassuolo esistente, quindi, potrà avvenire solo in modo puntuale qualora si rendesse necessario per creare idonee condizioni di illuminazione o aprire buche per eventuali sottoimpianti o rinfoltimenti, procedendo in alternativa alla cercinatura di singoli esemplari o di piccoli gruppi di pioppo, anche per incrementare la quantità di necromassa legnosa, rilasciando integralmente quella già presente e verificando preventivamente l'eventuale utilizzo da parte di specie animali dei pioppi stramaturati presenti;
- e) le modalità di attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti b), c) e d) dovranno essere preventivamente comunicati al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte;
- f) per le azioni previste sull'area n. 3 in merito al contenimento delle specie vegetali esotiche invasive, dovrà essere redatto un dettagliato progetto di contenimento di *Prunus serotina*, con indicazione delle modalità, tempi di attuazione e risorse necessarie. Tale progetto dovrà essere trasmesso al Settore Biodiversità e Aree Naturali ed alla S.S. Valutazioni Ambientali e Grandi Opere di Arpa Piemonte per eventuali osservazioni e per consentire di impostare il monitoraggio degli effetti delle azioni previste;
- g) eventuali interventi di gestione forestale, oltre ad essere conformi ad obblighi e divieti previsti dalle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e ss.mm.ii., dovranno essere finalizzati ad incrementare la funzionalità e la complessità dei popolamenti interessati, salvaguardando i principali caratteri funzionali al mantenimento della biodiversità (presenza di specie sporadiche, grandi alberi, legno morto, frequenza di microhabitat, struttura e composizione, ecc.). A tal fine, l'Ente di Gestione dovrà curare la programmazione degli interventi forestali, che sarà comunicata almeno 30 giorni prima della loro esecuzione al Settore Biodiversità e Aree naturali;
- h) gli interventi di conversione a prato o prato-pascolo dovranno essere finalizzati alla ricostituzione dell'habitat "6510": a questo proposito dovrà essere verificata la possibilità, fatto salvo il rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 148/2012), di utilizzare il c.d. "fiorume" che, nel caso, dovrà essere reperito in siti idonei;
- i) per la porzione riguardante l'area n. 9 destinata a nuovo pioppeto, dovrà essere preventivamente verificata la presenza di zone umide e/o di siti riproduttivi per l'erpetofauna o idonei ad ospitare specie di interesse comunitario. Qualora detta verifica dovesse dare esito positivo, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a salvaguardare gli ambienti ed i siti individuati;
- j) l'esito delle verifiche di cui ai precedenti punti h) e i) dovrà essere preventivamente comunicato al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte;
- k) prima dell'esecuzione degli interventi previsti nell'area n. 16, dovrà essere verificata la puntuale presenza di siti di riproduzione di anfibi e, qualora dovessero essere presenti, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie necessarie alla loro salvaguardia;
- l) in coerenza con le buone pratiche indicate dall'art. 27 delle MdCG, i pioppeti di nuovo impianto dovranno essere gestiti mantenendo tra i filari fasce inerbite;
- m) nell'ambito della pianificazione delle azioni necessarie per diminuire le pressioni cui sono sottoposti gli habitat forestali del sito, sarà necessario prevedere la creazione di fasce di collegamento ecologico tra i nuclei che, attualmente, risultano isolati, con particolare riferimento al collegamento tra la porzione settentrionale dell'area n. 5 e le aree n. 3-4 ed a quello tra la parte meridionale dell'area 12 ed il nucleo boscato posto a sud-est della medesima;
- n) tutti gli interventi dovranno essere sospesi durante il periodo di nidificazione dell'avifauna dal 1° aprile al 15 giugno, nel rispetto dei periodi d'intervento previsti dalle Misure di Conservazione generali.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Ai sensi dell'art. 46 della l.r. 19/2009, si prescrive di affidare all'ARPA Piemonte - S.S. Valutazioni Ambientali e Grandi Opere il controllo dell'effettivo recepimento e attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute ai punti precedenti.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 1, lettere r), s) e t) della l.r. 19/2009.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI